

BStGer SN.2015.11 vom 27. August 2015

Bundesstrafgericht, 2015-08-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_SN.2015.11

FR: TPF SN.2015.11 du 27 août 2015

IT: TPF SN.2015.11 del 27 agosto 2015

Regeste

Accusatore privato (art. 118 CPP).

Erwägungen

E. 1.1

L'art. 9 CPP disciplina il principio accusatorio e prevede che un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pubblico ministero ha promosso l'accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente. Il principio è pure espressione del diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., e può inoltre essere dedotto dagli art. 32 cpv. 2 Cost. e 6 n. 3 CEDU, i quali non hanno purtuttavia portata distinta. Esso è concretizzato dall'atto d'accusa e assolve una doppia funzione: da un lato circoscrive l'oggetto del processo e del giudizio, dall'altro salvaguarda i diritti dell'imputato, consentendogli un'adeguata difesa (sentenze del Tribunale federale 6B_1221/2014 del 4 giugno 2015 consid. 2.2; 6B_1150/2013 del 4 agosto 2014 consid. 2.2; DTF 140 IV 188 consid. 1.3; 133 IV 235 consid. 6.2; 126 I 19 consid. 2a e rinvii). Il principio accusatorio implica che il prevenuto sappia con la necessaria precisione quali fatti gli sono rimproverati e a quali pene e misure rischia di essere condannato, affinché possa adeguatamente far valere le sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa (sentenze del Tribunale federale 6B_1221/2014 del 4 giugno 2015 consid. 2.2; 6B_1150/2013 del 4 agosto 2014 consid. 2.2; DTF 126 I 19 consid. 2a pag. 21). L'atto di accusa non si esaurisce di riflesso con la sua emanazione, ma rappresenta invece il mezzo con cui conseguire il fine ultimo di circoscrivere l'oggetto del processo e di informare l'imputato quanto ai rimproveri che gli vengono mossi, onde permettergli di preparare adeguatamente la difesa (sentenza del Tribunale federale 6B_1073/2014 del 7 maggio 2015 consid. 1.2). La delimitazione dei complessi fattuali operata a mezzo dell'atto d'accusa dispiega i propri effetti anche con mente alla disamina dello statuto di accusatore privato ex art. 118 CPP (DTF 140 IV 155 consid. 3.3.3 in fine).

E. 1.2

In casu l'atto di accusa del 27 maggio 2015 esplica gli effetti propri del principio accusatorio, prescrivendo al giudice del merito il perimetro entro cui egli è chiamato funzionalmente ad agire, circoscrivendo, in altri termini, l'oggetto del processo e del giudizio. Nella disamina della presente istanza, occorre pertanto

- 5 - porre mente alla Umgrenzungsfunktion propria della massima accusatoria, non potendo di principio il giudice del merito allontanarsi dal perimetro tracciato dal requirente in punto all'oggetto della causa e del susseguente giudizio. La disamina dello statuto di accusatore privato di E. N.A. non potrà, in altre parole, dipartirsi dal perimetro tracciato dal principio accusatorio a mezzo dello strumento procedurale che dà corpo a tale massima

(cfr. DTF 140 IV 155 consid. 3.3.3 in fine).

E. 2

Giusta l'art. 115 cpv. 1 CPP, il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato. Secondo l'art. 118 cpv. 1 CPP, il danneggiato può costituirsi accusatore privato dichiarando espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile. Nella nozione di danneggiato generalmente riconosciuta dal diritto processuale penale e dalla dottrina rientra la persona fisica o giuridica direttamente e personalmente lesa nel suo bene giuridico. Sempre in punto alla nozione di danneggiato, è d'uopo rilevare che è tale solo chi è direttamente leso nei suoi diritti ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 CPP in qualità di titolare del bene giuridico tutelato o almeno cotutelato dalla norma penale violata (DTF 140 IV 155 consid. 3.2 e 3.4). La veste di danneggiato è invece da negare a chi risulta solo indirettamente danneggiato, quali, a mo' di esempio, gli azionisti o i creditori societari che sono lesi solo indirettamente dai reati patrimoniali perpetrati a danno di una società anonima (DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1). Tale veste è difatti preclusa a chi risulta solo indirettamente leso dal reato perseguito (cfr. Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 1076 seg.; sentenze del Tribunale federale 1B_29/2015 del 16 giugno 2015 consid. 2.1; 1B_531/2011 consid. 3.2 con rinvii). Nel caso di infrazioni contro il patrimonio, il titolare del bene giuridico protetto è da intravedere nel proprietario o nell'avente diritto economico, fermo restando il fatto che, per essere direttamente toccato, il danneggiato deve subire una lesione denotante un nesso di causalità diretto tra l'infrazione perseguita e il danno prodottosi, circostanza che esclude pertanto danni riflessi, o comunque indiretti (sentenza del Tribunale federale 1B_9/2015 del 23 giugno 2015 consid. 2.1 e 2.3.1). Colui che intende costituirsi accusatore privato deve difatti rendere verosimile il pregiudizio subito e dimostrare il nesso di causalità tra il suo danno e l'infrazione perseguita (DTF 139 IV 89 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 6B_549/2013 del 24 febbraio 2014 consid. 2.1 e riferimenti citati; 1B_294/2013 del 24 settembre 2013 consid. 2.1; NIKLAUS SCHMID, Praxiskommentar, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1 ad. art. 118 CPP). Va infine rilevato come lo statuto di danneggiato possa essere riesaminato, d'ufficio o a istanza di parte, nel corso della procedura (sentenza del Tribunale federale 1B_698/2012 dell'8 marzo 2013 consid. 2.6).

- 6 -

E. 3

Ciò posto, è ora d'uopo scandagliare la presenza o meno dei presupposti regolanti lo statuto di accusatore privato di E. N.A. per ognuna delle ipotesi di reato dedotte in accusa, ovverossia per le infrazioni ipotizzate di riciclaggio di denaro aggravato, di ripetuta istigazione a falsità in documenti e di ripetuta corruzione attiva.

E. 4.1

Anzitutto, per ciò che attiene alla veste di danneggiato in caso di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), giova osservare come la normativa in questione persegue anzitutto la tutela penale dell'amministrazione della giustizia, svizzera e estera (DTF 136 IV 179 consid. 2). La giurisprudenza, mitigando nel contempo il presupposto del nesso di causalità, ha nondimeno riconosciuto come il bene giuridico protetto contempra pure elementi attinenti al reato a monte, nella misura in cui interessi pecuniari individuali sono parimenti protetti dalla normativa in parola: tale è segnatamente il caso del titolare dei valori patrimoniali oggetto di condotte vanificatorie che ne hanno concretamente reso più difficoltoso il

recupero e che, come tali, possono fondare una pretesa risarcitoria a favore del danneggiato dall'antefatto criminoso, (DTF 129 IV 322 consid. 2.2.4; MAZZUCHELLI/POSTIZZI, in Basler Kommentar, Strafprozessrecht, 2a ed. 2014, n. 82 ad art. 115 CPP, con riferimenti). L'Alta Corte ha nondimeno ulteriormente esteso – oltre la collettività nonché i titolari dei valori patrimoniali lesi dall'antefatto criminoso – il novero dei tutelati dall'infrazione di riciclaggio di denaro, includendovi pure coloro che, per obbligo di legge, sono tenuti a risarcire i loro clienti per danni causati da un loro dipendente. In effetti, ancorché antecedentemente all'entrata in vigore della codificazione processualpenalistica federale, il Tribunale federale ha ammesso una lesione diretta del patrimonio di un istituto bancario, nella misura in cui quest'ultimo ha risarcito il cliente per il danno causato dal suo dipendente con il reato a monte, riconoscendovi una lesione diretta per il patrimonio della banca che risarcisce, rispettivamente tacita, i propri clienti, non su base volontaria ma per obbligo di legge, in virtù di contratti con essi esistenti per conti indebitamente addebitati (sentenza del Tribunale federale 6B_399/2011 del 16 marzo 2012 consid. 3.3; DTF 121 IV 258 consid. 2c). La giurisprudenza non richiede che il cliente sia già stato risarcito, o comunque tacitato, ma pone, quale presupposto per il riconoscimento della lesione diretta, pur sempre la condizione che la banca e il cliente abbiano raggiunto un accordo quanto alla fattiva copertura del danno che porti sull'indennizzo, perlomeno parziale, del cliente da parte dell'istituto di credito sulla scorta di un obbligo di risarcimento riconosciuto dalla banca (DTF 121 IV 258 consid. 2c).

- 7 -

E. 4.2

Nel caso in esame, per ciò che attiene all'asserita origine criminale dei valori patrimoniali oggetto del rimprovero di riciclaggio di denaro, il magistrato requirente premette segnatamente (cl. 482 p. 100.2) che "[i] valori patrimoniali riciclati sono il provento di attività criminali, anche distrattive, commesse nell'ambito della bancarotta fraudolenta del gruppo F., tra il 1996 e il 2003, da A. ed altre persone, a danno di B. SpA, C. SpA e D. BV, attraverso la realizzazione di coperture assicurative connesse con la concessione di crediti a società del gruppo F., rispettivamente mediante l'attuazione di complesse operazioni finanziarie, pure combinate con la concessione di crediti a società del gruppo F., alla cui base vi erano richieste di commissioni ("fees letter") e veicoli societari off-shore appositamente costituiti, per importo complessivo di almeno USD 52.4 milioni." Detta riconduzione alle società del gruppo F. – a cui E. N.A. non risulta appartenere – dei valori patrimoniali interessati dai reati a monte del preteso riciclaggio di denaro è ribadita dal magistrato requirente allorché si accinge ad elencare le singole condotte vanificatorie, laddove specifica che "[i] valori patrimoniali provento delle condotte criminali sopra descritte sono stati corrisposti dalle accusatrici private B. SpA, C. SpA e D. BV (in tale contesto agendo E. N.A. quale esecutrice di pagamenti per conto delle società del gruppo F. quali debitrice) direttamente su relazioni bancarie presso banche in Svizzera ed in Liechtenstein nella disponibilità effettiva, immediata o mediata, di A. (...)" (cl. 482 p. 100.17). Neppure il decreto italiano che dispone il giudizio, incorporato parzialmente nell'atto di accusa a titolo di complesso fattuale – e costituente, negli intenti del magistrato requirente, il reato a monte del riciclaggio di denaro – è di soccorso a E. N.A. (cl. 482 p. 100.2 segg.). In effetti, neppure nel testo incorporato di detto decreto è dato evincere che essa fosse la proprietaria o l'avente diritto economico dei valori patrimoniali toccati dai reati a monte. Al riguardo, E. N.A., cui incombe l'onere di rendere verosimile il pregiudizio

subito e di dimostrare – seppur in modo mitigato nel quadro dell'infrazione in parola (cfr. supra, consid. 4.1) – il nesso di causalità tra il suo danno e l'infrazione perseguita, si limita ad osservare come "(...) l'imputato abbia in particolare danneggiato l'Accusatrice Privata in tre modi, e meglio (1) deviando denaro appartenente a E. N.A. (E. N.A. ricevette soltanto una parte degli interessi pagati da F. e E. N.A. pagò dei premi fittizi maggiorati a G.), (2) inducendo E. N.A. a pagare più del dovuto per le polizze d'assicurazione contro i rischi politici, incassando la differenza tra il costo della vera polizza ed il prezzo maggiorato, e (3) inducendo E. N.A. ad effettuare inconsapevolmente pagamenti ad entità che erano segretamente sotto il controllo di A." (cl. 482 p. 562.10 seg.). Orbene, il fatto che E. N.A., la quale – stante l'accusa – intrecciava dei rapporti d'affari con società del gruppo F., possa essere incorsa in perdite pecuniarie a seguito dei reati che sarebbero stati perpetrati in Italia ai danni di dette società non significa ancora che si tratti di danni diretti per cui sussiste un nesso di causalità col reato perseguito. Le eventuali perdite in cui sarebbe incorsa E. N.A.

- 8 - sarebbero tutt'al più da ritenere alla stregua di pregiudizi pecuniari indiretti, circostanza incompatibile con la veste di danneggiato ex art. 115 CPP. Resta nondimeno ancora da esaminare la posizione dell'istituto di credito alla luce della giurisprudenza dell'Alta Corte (sentenza del Tribunale federale 6B_399/2011 del 16 marzo 2012 consid. 3.3; DTF 121 IV 258 consid. 2c), che riconosce una lesione diretta del patrimonio di un istituto bancario, nella misura in cui quest'ultimo abbia riconosciuto l'obbligo legale al risarcimento e abbia conseguentemente perlomeno accettato di indennizzare fattivamente il cliente per il danno causato dal suo dipendente con l'antefatto criminoso. Nel caso concreto, non risulta che E. N.A. abbia tacitato i titolari dei valori patrimoniali lesi dal reato a monte. In effetti, la banca in parola non dimostra, e neppure sostiene, di avere risarcito i propri clienti dei danni che sarebbero stati cagionati dal suo collaboratore A., e ciò sulla scorta di un obbligo di legge e non su base volontaria. E. N.A. non sostiene neppure di aver riconosciuto la propria responsabilità civilistica, rispettivamente di avere concluso un accordo portante sulla tacitazione delle società del gruppo F., titolari dei valori patrimoniali asseritamente intaccati dagli antefatti criminosi del riciclaggio di denaro.

Ne segue che la veste di danneggiato è, per i motivi testé adottati, preclusa a E. N.A. con riferimento all'ipotesi di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 1 e n. 2 e n. 2 lett. b CP), così come delimitata nel capo d'accusa 1.1.

E. 5.1

Per ciò che concerne di seguito la veste di danneggiato in caso di falsità in atti, con particolare riferimento alla falsità in documenti (art. 251 CP), va rilevato che le infrazioni di cui al titolo undicesimo del Codice penale tutelano anzitutto la collettività. Il bene giuridico protetto è individuabile nella fedefacenza accresciuta che è riservata ai documenti nelle relazioni d'affari. Oltre alla buona fede negli affari possono essere lesi in modo diretto anche interessi individuali nella misura in cui la falsità in atti persegua lo scopo di ledere gli interessi di un soggetto determinato (DTF 140 IV 155 consid. 3.3.3 con rinvii). Ciò è ad esempio il caso allorquando la falsità in atti costituisce un'infrazione sulla scorta della quale reati contro il patrimonio sono stati perpetrati ai danni del titolare del bene giuridico protetto dalle normative penali a tutela del patrimonio, quale il proprietario o l'avente diritto economico (LIEBER, in: *Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung*, Donatsch/Lieber/Hansjakob [ed.], 2a ed. 2014, n. 3 ad 115 CPP).

E. 5.2

In casu occorre rilevare che il capo d'accusa 1.2 verte sul rimprovero, rivolto ad A., di avere ripetutamente istigato terzi autori – H., I., J. e K. – a dichiararsi, contrariamente al vero, quali beneficiari economici su conti bancari, attraverso la sottoscrizione dei relativi formulari A, segnatamente presso i seguenti istituti di credito: banca L. (capi 1.2.1, 1.2.3 e 1.2.5) e banca M. (capi 1.2.2 e 1.2.4). Nel capo di accusa 1.2 il magistrato requirente ha operato una delimitazione del complesso fattuale tale da non potervi intravedere E. N.A. quale danneggiato ai sensi dell'art. 115 CPP. Dal rinvio a giudizio non si desume neppure che la falsità in atti rimproverata ad A. sarebbe stata commessa allo scopo di perpetrare infrazioni contro il patrimonio ai danni di E. N.A. quale proprietaria o avente diritto economica. E. N.A., cui incombe l'onere di rendere verosimile il pregiudizio subito e di dimostrare il nesso di causalità tra il suo danno e l'infrazione perseguita, si limita ad osservare genericamente che "(...) l'incitazione a falsità in documenti di cui all'atto d'accusa fa parte dei reati patrimoniali sui quali si sta indagando a Parma, poiché tali reati non si sarebbero potuti compiere senza i documenti falsificati (...)." (cl. 482 p. 562.7 seg.). E. N.A. non rende purtuttavia ancora verosimile di avere subito un pregiudizio, né indica la natura di quest'ultimo, così come omette di dimostrare, o perlomeno di rendere verosimile, il nesso di causalità che esisterebbe fra il pregiudizio diretto da lei subito e le singole infrazioni rimproverate ad A., così come delimitate fattualmente nei capi di accusa 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 e 1.2.5. Va altresì rilevato come l'atto di accusa concerna le ipotesi di reato di riciclaggio di denaro aggravato, di ripetuta istigazione a falsità in documenti e di ripetuta corruzione attiva, e non contempra invece alcun rimprovero di reati contro il patrimonio ai danni di E. N.A., neppure alla luce dei complessi fattuali contenuti dal decreto italiano che dispone il giudizio, incorporato nell'atto di accusa elvetico quanto all'asserita origine criminale dei valori patrimoniali che sarebbero stati oggetto di condotte vanificatorie (cl. 482 p. 100.2 segg.).

La veste di danneggiato è pertanto preclusa a E. N.A. con riferimento all'ipotesi di ripetuta istigazione a falsità in documenti (combinati art. 24 cpv. 1 e art. 251 n. 1 CP), così come delimitata nel capo d'accusa 1.2.

- 10 -

E. 6.1

Per ciò che attiene infine alla veste di danneggiato in caso di corruzione attiva di pubblici ufficiali svizzeri (art. 322ter CP), la dottrina è dell'avviso che soggetti individuali non possano essere annoverati fra i danneggiati ai sensi dell'art. 115 CPP (MAZZUCHELLI/POSTIZZI, in Basler Kommentar, Strafprozessrecht, 2a ed. 2014, n. 87a ad art. 115 CPP).

E. 6.2

Nel caso in esame, E. N.A. non sostiene di essere stata danneggiata direttamente dai pretesi atti corruttivi. Del resto, il capo di accusa 1.3. (cl. 482 p. 100.83 seg.) rimprovera ad A. in particolare di avere offerto, promesso, e comunque corrisposto a N., funzionario della banca L., il corrispondente di CHF 985'467.-, operando comunque nel capo di accusa in parola una delimitazione del complesso fattuale tale da non potervi intravedere E. N.A. quale danneggiata ai sensi dell'art. 115 CPP, e ciò anche se si volesse prescindere dal fatto che i privati non sono da annoverare fra i titolari del bene giuridico protetto con mente all'infrazione di corruzione attiva di pubblici ufficiali svizzeri, normativa che, per sua na-

tura, persegue essenzialmente, se non esclusivamente, la tutela di interessi collettivi e non particolari.

La veste di danneggiato è pertanto preclusa a E. N.A. con riferimento all'ipotesi di corruzione attiva di pubblici ufficiali svizzeri (art. 322ter CP), così come delimitata nel capo d'accusa 1.3.

E. 7

Ne segue che a E. N.A. difettano i presupposti alla base dello statuto di accusatore privato, non potendo essa essere qualificata alla stregua di un danneggiato, e ciò poiché non direttamente lesa nei suoi diritti ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 CPP in qualità di titolare dei beni giuridici tutelati o almeno cotutelati dalle norme penali asseritamente violate di riciclaggio di denaro aggravato, di ripetuta istigazione a falsità in documenti e di ripetuta corruzione attiva, con mente segnatamente ai complessi fattuali delimitati dall'atto d'accusa del 27 maggio 2015.

E. 8

Vista la natura incidentale della presente ordinanza si prescinde dalla riscossione di spese procedurali così come dalla concessione di ripetibili, la relativa disamina ricorrendo con la decisione sul merito.

- 11 - Per questi motivi, la Corte ordina:

1. E. N.A. è esclusa dal procedimento. 2. Non si prelevano spese né vengono accordate ripetibili.

In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

Il Presidente del Collegio La Cancelliera

Intimazione a: - Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Stefano Herold - Avv. Ivan Paparelli (per B. SpA, C. SpA e D. BV) - Avv. Lucien W. Valloni (per E. N.A.) - Avv. Daniele Timbal (per A.) Informazione sui rimedi giuridici

Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d'ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti; c. l'ineadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).

Spedizione: 27 agosto 2015

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.